



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 2

Unita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE SAPIA	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI GENNARO	DARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUIDI	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5297/2016
depositato il 09/09/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° SILENZIO RIFIUTO IPOTECAR.-ALTRO 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MANSI OTTAVIO FRANCESCO
TRUSTEE
VIA GINEVRINA DA FOSSANO, 17 22063 CANTU' CO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5297/2016

UDIENZA DEL

17/02/2017 ore 09:30

N°

1468

PRONUNCIATA IL:

17.02.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20.02.17

Il Segretario

L. Favaro

www.commercialistatelematico.com

Avverso silenzio rifiuto si Istanza di rimborso di imposte ipotecarie e catastali pagate su atto di costituzione di *trust* registrato il 30/9/14, il trustee *trustee* ● eccepisce la non debenza di tali imposte ipo-catastali perché non vi è stato alcun trasferimento effettivo della proprietà degli immobili, ma solo la segregazione di detti beni in un patrimonio separato; per cui non sussisteva il presupposto impositivo per applicare l'imposta proporzionale, non avendo l'atto determinato alcun trasferimento della proprietà.

L'Ufficio -Direz. Prov. II di Milano- costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità giuridica del ricorrente ed ha nel merito ribadito legittimità e fondatezza del silenzio rifiuto, anche perché le imposte richieste a rimborso sono state pagate non sull'atto istitutivo del *trust*, ma sui 4 atti notarili separati, che hanno stabilito la destinazione ed il conferimento al *trust* dei beni immobili.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

- Deve *in primis* respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente *trustee*; perché il c.74, dell'art.1, L.Finanziaria '07, ha riconosciuto al *trust* un'autonoma soggettività tributaria, e quindi è del tutto coerente e legittimo che il silenzio rifiuto *de quo* sia stato impugnato dal *trustee*, nella sua qualità di chi dispone del diritto, che quindi non era -né tale è stata affermata nel ricorso- quella di legale rappresentante, come affermato l'Ufficio

- Nel merito, il silenzio rifiuto concerne l'Istanza di rimborso delle imposte ipo-catastali che sono state pagate certamente -lo afferma l'Ufficio, né lo contesta il ricorrente- in occasione di 4 atti notarili di destinazione di beni immobili, non in sede di costituzione del *trust*, quando è stata pagata l'imposta fissa.

- Secondo il ricorrente *trustee* era da versare l'imposta ipotecaria e catastale solo in misura fissa: perché, una volta costituito il *trust*, i quattro atto successivi si limitavano a destinare i beni immobili al *trust*, ma ancora non realizzavano di per sé attribuzioni liberali; tant'è che non vi era alcun corrispettivo in danaro, a favore del disponente, né in specie vi era stato alcun trasferimento della proprietà dei beni immobili così segregati in *trust*.

fol. 3
2/11

Sono conformi ed assorbenti, nel senso che non si tratta di atti a contenuto patrimoniale, le sent. di Cass. 18/12/2015, n.25478, n.25479 e 25480.

- L'Ufficio, per contro, cita frasi che vi sono nei 4 atti, che sarebbero in contraddizione con la richiesta non debenza delle imposte ipo-catastali in questione: ma è chiaro che si tratta di frasi correlate all'errore in cui sono incorsi i contraenti di tali atti, che li ha portati a versare imposte non dovute, e che perciò non rilevano nella specie che proprio contesta tale errore.

Analogamente è da respingere l'eccezione dell'Ufficio sulla non allegazione delle ricevute dei versamenti effettuati: in quanto le fatture del Notaio sono atti ufficiali, che per di più citano i repertori dell'Amministrazione, da cui era agevole ricavare, da parte dell'Ufficio, certezza dei pagamenti effettuati, a parte che in ogni caso, con successiva Memoria, il ricorrente ha prodotto le relative inequivoche distinte di tali repertori, emessi dallo stesso Ufficio.

Ininfluyente è altresì la tesi che i quattro atti registrati erano da tassare ex L.262/06: che ha reintrodotto l'imposta su successioni e donazioni, nonché su costituzione di vincoli di destinazione: perché il *trust* aveva disposto solo uno specifico vincolo di futura destinazione dei beni che ne erano oggetto.

- La Commissione ritiene che è pacifico che il *trust* di per sé non determina alcun trasferimento della proprietà dei beni segregati in *trust*, né detto trasferimento è stato attuato con i quattro atti notarili: su cui dovevano quindi pagarsi le imposte ipo-catastali in misura fissa, mentre nella specie tali imposte sono state pagate erroneamente in misura proporzionale.

Nella devoluzione dei beni in *trust* non sussiste immediata e concreta volontà di liberalità da parte del disponente nei confronti del *trustee*, in quanto il presupposto contributivo si manifesterà solo all'atto del trasferimento finale dei beni dal *trustee* -che ne è un mero gestore- ai beneficiari effettivi indicati: quindi solo in quel momento ci sarà un effettivo trasferimento e relativo arricchimento di detti beneficiari, con il dovuto assoggettamento ai tributi sui trasferimenti applicati in misura proporzionale.

- Alla luce di tutto quanto precede, assorbita ogni altra eccezione ed argomentazione svolta dalle parti, conclusivamente il ricorso è accolto perché non ricorrevano i presupposti impositivi proporzionali, posti alla

pag-4
iD

base del silenzio rifiuto dell'Ufficio, che deve perciò essere annullato. Deve quindi essere condannata l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al ricorrente *trustee* la somma erroneamente pagata di € 58.428,00 —che sostituisce il netto, dedotta l'imposta in misura fissa comunque dovuta-, oltre gli interessi di mora dal tempo dell'avvenuto pagamento al saldo.


- Gravi motivi —suggeriti dalla particolarità e novità delle questioni controverse— giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, mentre, per lo stesso motivo, non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art.96 C.P.C..

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al ricorrente *trustee* la somma erroneamente pagata di € 58.428,00. Spese compensate.

Così deciso in Milano, li 17 febbraio 2017.

Il Relatore


Il Presidente


www.commercialistatelematico.com